



Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Allegati

**Risposta al foglio del
numero**

Oggetto: L.R. n.3/12 e relativo regolamento di attuazione. Tirocini non curricolari. Aspetti operativi. Circolare n.2/2012.

Ai Dirigenti delle
Amministrazioni Provinciali
e del Circondario Empolese-Valdelsa
Settore Lavoro - Formazione Professionale

Alle Università di
- Firenze
- Pisa
- Siena

LORO SEDI

La presente circolare ha lo scopo di fornire chiarimenti su alcuni aspetti della disciplina in tema di tirocini a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.3/12 e del relativo regolamento di attuazione.

La presente circolare sostituisce le circolari già emanate da questo Settore ed elencate al punto 25 di questo documento.

Definizioni

- **legge:** L.R. n.32/2002 come modificata dalla L.R. n.3/2012;
- **regolamento:** D.P.G.R. n.47/R/2003 come modificato dal D.P.G.R. n.11/R/2012;
- **convenzione o convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante:** allegato A al decreto dirigenziale n.1253 del 02/04/2012;
- **progetto formativo:** allegato B al decreto dirigenziale n.1253 del 02/04/2012;
- **decreto:** decreto dirigenziale n.1537/2012;
- **avviso:** allegato A al decreto;

- **richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale:** allegato 1 al decreto;
- **richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale per proroga del tirocinio:** allegato 2 al decreto;
- **richiesta di erogazione del contributo regionale:** allegato 3 al decreto;

E' possibile consultare il sito <http://www.giovanisi.it/2012/04/03/tirocini-retribuiti/> per ulteriori informazioni in merito.

1. Applicabilità della disciplina sui tirocini

Ai sensi dell'art.2 del D.P.G.R. n.11/R/2012, il 31/03/2012 sono entrate in vigore le modifiche al regolamento e, per il rinvio operato dall'art.8, comma 2 della L.R. n.3/2012, le modifiche alla L.R. n.32/2002.

I tirocini per cui la relativa convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante risulta stipulata in data antecedente all'entrata in vigore della normativa (quindi fino al 30/03/2012 compreso) sono disciplinati dalla Carta dei Tirocini (DGR n.835/2011) e le modalità di rimborso al soggetto ospitante sono disciplinate dal decreto dirigenziale n.6071/2011, ancorché il tirocinante abbia iniziato il tirocinio presso il soggetto ospitante in data successiva.

Fanno eccezione i tirocini attivati in forza di Convenzioni quadro (come quelle stipulate dalle Università con i Soggetti ospitanti) per i quali fa fede la data di inizio del tirocinio presso il soggetto ospitante.

2. Divieto di ripetizione del tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante

La frase di cui al comma 3 dell'art.17 quater della legge *"Il tirocinante [...] non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto"* si interpreta nel senso che lo stesso non deve aver svolto un tirocinio, né deve aver avuto nessun precedente rapporto di lavoro o incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante.

3. Applicabilità della normativa ai tirocini curriculari e ai tirocini estivi

Le disposizioni di cui alla legge e al regolamento si riferiscono esclusivamente ai tirocini non curriculari ad eccezione di quanto previsto dall'art.17bis, comma 4 della legge.

In merito alla definizione di tirocini curriculari si riporta la Circolare n. 24 del 12/09/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: *"[...] per tirocini curriculari debbono pertanto intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In altri termini, sono esclusi dall'intervento i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Tutto ciò si sostanzia allorché si verificano le seguenti condizioni:*

- *promozione del tirocinio da parte di una Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia;*
- *destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;*

- *svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studio e del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea). [...]*

Per quanto riguarda i tirocini estivi, essi continuano ad essere disciplinati dalla DGR n.435/2009.

4. Iscrizione del tirocinante al CPI per l'attivazione del tirocinio

Il tirocinante può non essere iscritto al CPI ai fini dell'attivazione del tirocinio, salvo il caso in cui il CPI sia il soggetto promotore.

5. Numero di tirocini attivabili

I tirocini curriculari attivati presso il soggetto ospitante non sono computati nel numero massimo di tirocini attivabili previsto dall'art.86 nonies, commi 1 e 2 del regolamento.

Si ribadisce che non può essere attivato alcun tirocinio, anche con riferimento a tirocinanti disabili o svantaggiati, con soggetti ospitanti privi di dipendenti a tempo indeterminato, con l'eccezione di cui all'art.86 nonies, comma 1, lettera a).

Il termine "annualmente" di cui all'art 86 nonies, comma 1 del regolamento si riferisce all'anno solare.

6. Uniformità di comportamento dei CPI

I CPI sono tenuti, in forza del principio di non aggravamento delle procedure, ad attivare tirocini con soggetti ospitanti aventi sede operativa nel territorio di riferimento e tirocinanti iscritti ad altro CPI della Regione Toscana.

7. Convenzioni quadro

In caso di aziende che abbiano unità operative dislocate su più di una provincia toscana, è possibile sottoscrivere una Convenzione quadro unica firmata dal legale rappresentante dell'azienda e dai Centri per l'Impiego competenti per territorio.

8. Uniformità di comportamento dei soggetti promotori aventi sede fuori della Regione Toscana

I soggetti promotori aventi sede al di fuori della Regione Toscana che attivano tirocini che si svolgono sul territorio regionale sono tenuti all'osservanza integrale della normativa regionale in tema di tirocini.

9. Tutor del soggetto ospitante

Si ribadisce che le caratteristiche del tutor del soggetto ospitante sono indicate all'art.86septies del regolamento.

Il legale rappresentante del soggetto ospitante non può svolgere le funzioni di tutor, con l'eccezione di cui all'art. 86septies, comma 2 del regolamento.

Nel luogo di svolgimento del tirocinio deve essere presente il tutor del soggetto ospitante. Il tutor deve svolgere la propria attività presso il luogo di svolgimento del tirocinio in orario compatibile con l'attività del tirocinante.

10. Partecipazione finanziaria di soggetti diversi dal soggetto ospitante all'importo forfetario da erogarsi al tirocinante

In primo luogo, si ricorda che ai sensi del combinato disposto dell'art. 17ter, comma 9 della legge e dell'art.86 quinquies del regolamento al tirocinante deve essere corrisposto un importo forfetario lordo mensile a titolo di rimborso spese non inferiore ad Euro 500,00.

La DGR n.256 del 02/04/2012 stabilisce i requisiti dei tirocinanti e quantifica il contributo regionale a copertura parziale/integrale da parte della Regione dell'importo versato al tirocinante; a tale proposito si ricorda che l'art.17ter, comma 9 della legge prevede che l'importo sia versato dal soggetto ospitante al tirocinante, escludendo la possibilità che possa essere versato da un soggetto diverso.

Nel caso in cui vi sia una compartecipazione finanziaria è necessario che la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante debba contenere una specifica clausola che lo espliciti.

L'allegato 1 al decreto può essere inoltre modificato cassando la frase *“non usufruire attualmente o in futuro di finanziamenti pubblici o privati per lo svolgimento del tirocinio per il quale si richiede il presente rimborso”*.

Nel caso in cui il soggetto ospitante richieda l'erogazione del contributo regionale a copertura dell'importo forfetario dovuto al tirocinante, tale contributo non potrà essere superiore alla differenza tra 500 Euro e la compartecipazione erogata dal soggetto terzo, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti di cui alla DGR n.256/12; nel caso in cui il soggetto che eroga la compartecipazione non appartenga al novero dei soggetti promotori, tale soggetto dovrà sottoscrivere la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

Si ricorda che la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e il progetto formativo approvati con decreto n.1253/12 sono schemi tipo che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento, possono essere adattati alle singole fattispecie.

11. Soci lavoratori delle cooperative

Ai sensi dell'art.86 nonies, comma 3, lett. b del regolamento *“i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato.”*

Le cooperative sono considerate indistintamente, quindi non rileva la qualità di cooperativa sociale o meno.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di soci lavoratori soddisfi il requisito di cui all'art.86 septies, comma 1 del regolamento, per cui i soci lavoratori possono, in presenza degli altri requisiti previsti, assolvere il ruolo di tutore del soggetto ospitante.

12. Documentazione per la dimostrazione del versamento al tirocinante dell'importo forfetario

Si ribadisce che la documentazione consentita è quella specificata all'art.7, lett. a) e b) dell'avviso. In particolare, **non** sono ammessi gli assegni bancari.

Per quanto riguarda gli Enti pubblici sono ammessi anche i mandati di pagamento.

13. Limiti per l'attivazione di tirocini

Possono essere attivati tirocini con soggetti di età superiore ai 30 anni; i tirocini si devono svolgere secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento: in particolare deve essere corrisposto al tirocinante l'importo forfetario mensile lordo a titolo di rimborso spese di euro 500.

Ai sensi di quanto previsto al punto 1, lett. a della DGR n.256/2012 per tali soggetti non potrà essere richiesto il contributo regionale a meno che non appartengano alle seguenti categorie:

- soggetti disabili, di cui alla L. 68/99;
- soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 comma 1 della L. 381/1991.

14. Trattamento fiscale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese

Questa Amministrazione non può fornire chiarimenti vincolanti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, di competenza dell'Agenzia delle Entrate; i casi particolari dovranno essere quindi sottoposti al citato Ente mediante lo strumento dell'interpello (art.11 legge n.212/2000).

In termini generali, la normativa fiscale delle borse di studio prevede un generale criterio di imponibilità ai fini dell'IRPEF, disposto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, che assimila ai redditi di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante", e alcune ipotesi di esenzione specificamente individuate.

In sostanza, quindi, chiarito che l'importo di cui all'art.86 quinquies del regolamento deve essere considerato al lordo, sarà la "situazione" fiscale di ciascun tirocinante che determinerà le modalità operative del soggetto ospitante nella sua veste di sostituto d'imposta.

Nel caso in cui il soggetto ospitante operi la ritenuta d'acconto e quindi produca, conseguentemente, i giustificativi di cui all'art.7 dell'avviso per una somma inferiore all'importo lordo mensile versato al tirocinante, dovrà presentare al Centro per l'Impiego anche copia dei versamenti effettuati all'Erario tramite il modello F24 al fine di ricostruire l'importo lordo.

Nel caso in cui il Centro per l'Impiego non riesca a verificare il rispetto del versamento al tirocinante dell'importo previsto nel progetto formativo non potrà ammettere al rimborso le relative somme; il verificarsi di tale circostanza sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art.17 ter comma 12 della legge fatte salve le ulteriori conseguenze, anche di tipo penale.

15. Copertura assicurativa RCT da parte delle ASL

E' consentito, in forza di uno specifico indirizzo regionale, che le ASL assumano direttamente la copertura del rischio RCT nei confronti dei tirocinanti ospitati.

Tale fattispecie dovrà essere evidenziata mediante l'inclusione di una specifica clausola nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

16. Incentivi

Il contributo per l'inserimento lavorativo di cui all'art.21 comma 2 lettera d quater) della legge e di cui al punto 2, lettere a) e b) della DGR n.256/2012 non può essere erogato se il tirocinante viene assunto con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato.

Il contributo sarà erogato proporzionalmente all'orario contrattuale prestato.

17. Soggetto promotore

Le tipologie di soggetti promotori sono elencate all'art.17ter, comma 2 della legge.

Sono considerati soggetti promotori, oltre alle università statali, anche le università non statali e gli istituti legalmente riconosciuti ed abilitati al rilascio di titoli universitari o equipollenti.

Sono inoltre considerati promotori i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro.

18. Tirocini di cui alla lettera d) dell'art.17bis, comma 2 della L.R. n.32/02

Le categorie di soggetti individuate dalla DGR n.768/12 sono equiparate a quelle appartenenti all'art. 4 comma 1 della Legge 381/1991 per i seguenti punti:

- la misura dei contributi previsti dalla delibera G.R. 256/2012;
- la possibilità di accedere al rimborso indipendentemente dall'età del tirocinante.

19. Comunicazione tra CPI e Università

Nel caso in cui le Università fungano da soggetto promotore è sufficiente che inviino via posta elettronica al CPI di riferimento la copia scansionata della Convenzione e del progetto formativo.

Il soggetto ospitante il tirocinio dovrà invece in ogni caso inviare copia della Convenzione, del progetto formativo e l'allegato 1 al decreto al CPI in formato cartaceo.

20. Identità tra soggetto promotore e soggetto ospitante per lo stesso tirocinio

È possibile attivare tirocini in cui il soggetto promotore ed il soggetto ospitante coincidano. In questo caso la convenzione ed il progetto formativo possono essere sostituiti da documenti che contengano gli stessi elementi previsti dagli schemi approvati.

I documenti saranno firmati dal responsabile della articolazione organizzativa ospitante e dal responsabile del soggetto promotore e, ove previsto, dal tirocinante.

21. Proroga

È possibile effettuare una sola proroga per ogni tirocinio attivato; non si applica nel caso di tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui alla legge n.68/99, alla legge n.381/91 e ai tirocini di cui alla

tipologia d) dell'art.17bis, comma 2 della L.R. n.32/02 (l'elenco dei soggetti è contenuto nella DGR n.768/12).

22. Numero di tirocini attivabili secondo l'art. 86 nonies del regolamento

Ai fini della determinazione del numero di tirocini attivabili, si precisa che, laddove il risultato ottenuto dal calcolo del 10% del personale dipendente a tempo indeterminato contenga cifre decimali uguali o superiori allo 0.5, quest'ultimo è da approssimarsi per eccesso (Esempio: con 34 dipendenti a tempo indeterminato si possono attivare 3 tirocini mentre con 35 dipendenti a tempo indeterminato se ne possono attivare 4).

23. Unità produttive e unità operative

Ai fini del calcolo del numero dei tirocini attivabili per ogni unità produttiva si precisa, nel caso in cui un soggetto ospitante possieda diverse sede operative, ciascuna di esse è da considerarsi come unità produttiva.

24. Legge n.92 del 28/06/2012, art. 1 commi 34- 36 (“Riforma Fornero”)

La disposizione normativa richiamata prevede che entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore il Governo e le Regioni concludono, in sede di Conferenza permanente, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento secondo alcuni principi.

A parere di questo Settore fino al momento in cui detto accordo non entrerà in vigore e, fatte salve le opportune verifiche di compatibilità costituzionale in ragione della competenza regionale esclusiva sulla materia, la disciplina di cui ai commi 34-36 citata non può essere applicata.

25. Disposizione finale

La presente circolare sostituisce le circolari del 04/07/2012, del 29/06/2011, del 19/08/2011 e del 26/08/2011.

Il dirigente responsabile
Gianni Biagi